ALL. 2

Automobile Club d'Italia

DIREZIONE GESTIONE E SVILUPPO DEL PRA
FISCALITA' AUTOMOBILISTICA E
SERVIZI AGLI ENTI TERRITORIALI
RBN

Sigg. DIRETTORI COMPARTIMENTALI

Sigg. DIRIGENTI/RESPONSABILI
UFFICI DI AREA METROPOLITANA
DIREZIONI E UNITA' TERRITORIALI

e, p.c. Sigg. DIRETTORI/RESPONSABILI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA
POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI
STATO

ROMA

OGGETTO: Art. 93 bis Codice della Strada. Registro dei Veicoli Immatricolati all'Estero (REVE). Prime indicazioni.

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 17/1/2022 la Legge n. 238 del 23/12/2021 che, all'art. 2, contiene disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Il suddetto articolo modifica gli artt. 93, 94 e 132 del Codice della Strada e introduce l'art. 93 bis che disciplina la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero.

L'art. 93 bis sostituisce la precedente normativa prevista dai commi 1 *bis*, 1 *ter*, 1 *quater* e 1 *quinquies*, commi 7 *bis* e 7 *ter* dell'art. 93, espressamente abrogati dall'art.2 comma 1 lett. a) della L. n. 238/2022.

1 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 93 bis

Il **comma 1** stabilisce, come regola generale, che chi risiede in Italia (cittadino UE ed extra UE) ha l'obbligo, entro tre mesi dalla data di acquisizione della residenza stessa, di immatricolare in Italia il veicolo di proprietà già immatricolato all'estero.

Il **comma 2** prevede che se il veicolo immatricolato all'estero è condotto nel territorio italiano da un soggetto avente residenza in Italia che non è intestatario del veicolo (cosiddetto "utilizzatore"), il documento di circolazione estero deve essere accompagnato da un documento sottoscritto con data certa dall'intestatario dal quale risulti a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Tale documento deve essere tenuto a bordo del veicolo stesso.

Se **la disponibilità del veicolo immatricolato all'estero**, da parte di persona giuridica o fisica residente in Italia, **supera i 30 giorni nell'anno solare, anche non continuativi, il titolo e la durata della disponibilità del mezzo devono essere registrati da parte dell'utilizzatore in un apposito Elenco presente nel sistema informativo del PRA** (di seguito denominato **REVE - Registro dei Veicoli Esteri).**

Nel REVE devono essere annotate la registrazione, le variazioni di residenza o di sede dell'utilizzatore, nonché le successive variazioni delle disponibilità del veicolo.

Obbligato a chiedere la registrazione e le successive variazioni di residenza o di sede è l'utilizzatore del veicolo; mentre **il soggetto tenuto a chiedere la registrazione delle variazioni della disponibilità del mezzo, entro tre giorni, è il cedente il veicolo ad altro utilizzatore**.

Il **comma 3**, infine, prevede che soggetti obbligati alla registrazione nel REVE sono anche **i lavoratori subordinati o autonomi che esercitano attività lavorativa o professionale in uno Stato limitrofo o confinante con l'Italia e che circolano con veicoli di proprietà immatricolati in tali Paesi**.

Art. 94 comma 4 ter

L'elenco dei veicoli per i quali l'art. 93 bis comma 2 prevede la registrazione è tenuto da ACI ed è costituito nel Sistema informativo del PRA.

Via Marsala 8, 00185 Roma
T +39 06 49981
C.F. 00493410583 – P. IVA 00907501001
ww.aci.it

Considerato il riferimento attuato dall' art. 94, comma 4 ter, del CdS alla disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli nella legge n. 187/1990, si precisa che sono obbligati all'iscrizione nel Registro i medesimi veicoli soggetti all'iscrizione al PRA (autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).

Esclusioni

I commi 5 e 6 dell'art. 93 bis del CdS disciplinano i casi di esclusione dalla normativa dell'art. 93 bis CdS.

Sebbene si tratti di disposizioni non rilevanti ai fini della gestione del REVE da parte degli Uffici PRA si evidenzia che la norma esclude dall'obbligo di registrazione i veicoli esteri quando siano condotti dai seguenti soggetti:

- cittadini residenti nel Comune di Campione d'Italia;
- personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero (art. 1, comma 9 lett. a) e b) Legge n. 470/1988 e loro familiari conviventi all'estero;
- personale delle Forze Armate e di Polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all'estero;
- conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sanmarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
- qualora il proprietario del veicolo residente all'estero sia a bordo (in tal caso si applica l'art. 132 del CdS che consente ai cittadini stranieri residenti all'estero di poter circolare in Italia con il veicolo con targa estera per la durata massima di un anno).

2. VEICOLI CHE DEVONO ESSERE REGISTRATI NEL REVE

Il comma 2 dell'art. 93 bis in parola prevede l'obbligo di registrazione a carico di chi (persona fisica o giuridica) residente in Italia ha la disponibilità del veicolo, vale a dire colui che ha il possesso del veicolo sulla base di un titolo legittimo (cosiddetto "utilizzatore").

Per residenti In Italia si intendono sia i cittadini italiani, sia i cittadini stranieri che hanno residenza anagrafica in Italia.

Fermo restando che la norma non limita l'utilizzo a fattispecie specifiche per cui la disponibilità del veicolo può essere concessa

dall'intestatario a qualsiasi titolo (anche a titolo "di cortesia"), rientrano nella previsione normativa, ad esempio, coloro che utilizzano il veicolo, immatricolato a nome di una persona fisica o giuridica straniera (UE o extra UE), in base a contratto di leasing, di noleggio a lungo termine, comodato d'uso, atto costitutivo di usufrutto ecc.

Medesimo obbligo di registrazione nel REVE è previsto per coloro che, in qualità di lavoratori subordinati o autonomi, svolgono la loro attività lavorativa o professionale in uno Stato confinante o limitrofo con l'Italia e circolano sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà immatricolati in tale Stato. Tali soggetti hanno l'obbligo di richiedere la registrazione entro 60 giorni dalla data di acquisto del veicolo; tuttavia è ammissibile la richiesta di registrazione anche nel caso in cui sia effettuata oltre tali termini.

Sono Stati confinanti la Francia, la Svizzera, l'Austria, la Slovenia, Città del Vaticano, mentre costituiscono Stati limitrofi quelli che, pur non confinanti, sono relativamente vicini al territorio nazionale e quindi raggiungibili dal lavoratore in tempi ragionevolmente brevi quali, ad esempio, il Principato di Monaco, la Germania, il Principato del Liechtenstein, la Croazia.

Per quanto riguarda la Repubblica di San Marino si rinvia alla Sez. "Esclusioni" del paragrafo 1.

Si evidenzia che non rientrano nel campo di applicazione della norma e, quindi, non hanno obbligo di registrazione nel REVE anche se utilizzati per più di 30 giorni, i veicoli immatricolati all'estero, condotti nel territorio italiano dal lavoratore dipendente residente in Italia solo ed esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa, in relazione alla quale il lavoratore non ha alcuna autonomia nell'utilizzazione del mezzo. In questo caso il conducente dovrà tenere a bordo, per eventuali controlli su strada, la documentazione attestante l'utilizzo del mezzo dell'impresa in qualità di dipendente.

3. OBBLIGO DI REGISTRAZIONE NEL REVE E DURATA DELLA DISPONIBILITA'

Premesso che nessun controllo spetta agli Uffici PRA sulla durata di utilizzo del veicolo ai fini dell'ammissibilità o meno della richiesta di registrazione, a titolo informativo si precisa che la norma impone l'obbligo di registrazione in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni calcolati nell'anno solare; tali periodi possono essere non continuativi.

Ad esempio, nel caso in cui un veicolo sia nella disponibilità di un soggetto, nel medesimo anno, una prima volta per 15 giorni e una seconda volta per 20 giorni, l'obbligo di registrazione scatterà quando il veicolo entra nella disponibilità dell'utilizzatore la seconda volta, in quanto la somma del primo periodo e del secondo supera i 30 giorni. Viceversa se la prima volta il veicolo viene utilizzato per 10 giorni e successivamente, sempre nel medesimo anno solare, viene utilizzato una seconda volta per 15 giorni, l'obbligo di registrazione non scatterà, essendo i giorni complessivi di utilizzo nell'anno solare inferiori a 30 giorni.

Nonostante l'art. 93 bis, al comma 2, preveda l'obbligo di registrazione solo in caso di utilizzo del veicolo per un periodo superiore a trenta giorni nell'anno solare **non è comunque inibita la possibilità di registrare, su istanza dell'utilizzatore, anche i veicoli utilizzati per periodi non superiori a 30 giorni, per i quali la norma prevede solo l'obbligo di portare a bordo del veicolo il titolo che ne legittima l'utilizzo.**

Inoltre, la registrazione nel REVE è ammissibile anche ex post, vale a dire anche nel caso in cui il periodo di disponibilità sia ormai terminato ma l'utilizzatore ne voglia dare pubblicità nel suddetto Registro. In questo caso la registrazione è possibile solo se il veicolo non sia stato già registrato a nome di altro utilizzatore.

4. ENTRATA IN VIGORE DELLA NORMA

L'obbligo di registrazione del veicolo, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 93 bis CdS, entra in vigore decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della Legge n. 238/21 nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire il 19 marzo 2022.

Già dal 15 marzo 2022, sarà comunque possibile presentare agli STA la richiesta di registrazione ottenendo il permesso provvisorio di circolazione previa presentazione dell'istanza di registrazione corredata della documentazione prevista (vedi paragrafo 6).

5. TITOLO DI DATA CERTA

Come titolo per la registrazione è da considerare valido qualsiasi documento, prodotto anche in copia, redatto in lingua italiana (ad es. copia del contratto di leasing, di comodato, locazione a lungo termine ecc.), sottoscritto dall'intestatario e recante data certa antecedente alla richiesta, dal quale risultino il titolo del possesso, i dati dell'utilizzatore e la relativa durata della disponibilità del veicolo.

Qualora il titolo fosse redatto in lingua straniera, dovrà essere allegata anche la traduzione asseverata.

Se la Carta di Circolazione estera del veicolo, comunque da allegare sempre in copia all'istanza di registrazione, contiene oltre ai dati dell'intestatario anche i dati dell'utilizzatore, il titolo del possesso e la relativa durata, essa costituisce a tutti gli effetti titolo di data certa; in tal caso non è necessario esibire altro titolo e la data certa coincide con quella riportata sulla Carta di Circolazione.

Nel caso in cui, invece, siano presenti i dati dell'utilizzatore ma non sia riportata la durata dell'utilizzo né il titolo del possesso è necessario allegare anche il contratto o il titolo dal quale risulti la durata; in tal caso, se il titolo allegato non riporta una data certa, varrà come data certa la data riportata sulla Carta di Circolazione.

Si evidenzia che nelle Carte di Circolazione europee i dati dell'utilizzatore, diverso dal proprietario, ove presenti, sono identificati dai codici armonizzati C.3 (C.3.1 - C.3.2 -C.3.3) della Sez. I o, per i Paesi che l'hanno prevista, della Sez. II (si allegano alla presente lettera circolare l'Allegato I e II della Direttiva 1999/37/CE riportante l'elenco dei codici armonizzati).

Per le Carte di Circolazione UE, rispondenti al suddetto modello non è necessario allegare la traduzione asseverata essendo i dati identificati secondo i suddetti codici armonizzati. La traduzione asseverata è, viceversa, necessaria per le Carte di Circolazione extra UE e per le Carte di Circolazione UE in cui i dati utili alla registrazione (ad es. durata del contratto, titolo ecc.) siano eventualmente riportati come annotazioni aggiuntive.

La norma prevede che il titolo presentato per la registrazione abbia data certa al fine di dimostrare che il documento in questione è stato formato in data antecedente o pari a quella della richiesta di registrazione.

A tale fine conferiscono data certa al titolo:

- la data di sottoscrizione autenticata da Notaio o Pubblico Ufficiale autorizzato;
- la copia dell'atto sottoscritto digitalmente riportante la data di sottoscrizione;
- la data di registrazione dell'atto presso l'Ufficio del Registro;
- il timbro postale, apposto sul documento stesso, contenente la data di spedizione del documento a mezzo posta;

- la data della ricevuta di consegna e accettazione del messaggio di posta elettronica certificata nel caso in cui il titolo sia stato spedito via PEC; al riguardo è necessario che nell'oggetto o nel corpo della PEC vengano riportati i dati di riferimento del contratto in modo che la PEC sia riconducibile al titolo che sarà allegato alla suddetta;
- la data del Verbale redatto dalla Polizia (o in generale dalle FF.OO.) qualora il conducente sia stato trovato a circolare con il veicolo immatricolato all'estero in assenza di idoneo titolo a bordo che ne legittimi l'utilizzo e non sia in grado di produrre alcun titolo. In tal caso, infatti, la norma prevede che la disponibilità sia considerata in capo al conducente che è tenuto ad assolvere immediatamente l'obbligo di registrazione nel REVE, iscrivendo il veicolo a proprio nome. In tal caso come titolo per la registrazione va prodotta copia del Verbale e la durata della disponibilità, la cui decorrenza coincide con la data di accertamento, va dichiarata dalla parte nell'istanza di richiesta.

In assenza di una delle sopra indicate prove di data certa, il titolo si considera formato alla data di richiesta della registrazione nel REVE o dalla data di rilascio del permesso provvisorio di circolazione ove sia stato rilasciato dallo STA.

6. DOVE E COME VIENE RICHIESTA LA REGISTRAZIONE

La richiesta di registrazione deve essere presentata ad uno Sportello Telematico dell'Automobilista (STA) attivato presso gli Studi di Consulenza Automobilistica e le Delegazioni ACI o presso gli Sportelli degli Uffici PRA (previa prenotazione tramite l'attuale sistema PrenotACI) utilizzando apposita Istanza (in allegato) e presentando la documentazione prevista (vedi Scheda operativa allegata).

L'Istanza è resa ai sensi dell'art. 38 comma 3 del DPR n. 445/2000 e costituisce anche dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR; deve essere sottoscritta dal soggetto legittimato a richiedere la registrazione (a seconda dei casi utilizzatore, soggetto cedente la disponibilità del veicolo, lavoratore in un Paese confinante o limitrofo).

Qualora i suddetti soggetti non possano o non vogliano presentare e/o sottoscrivere personalmente l'Istanza possono delegare, ai sensi dell'art. 38 comma 3 bis, un terzo soggetto a farsi rappresentare nella sottoscrizione e/o nella presentazione dell'Istanza di cui si allega un facsimile che dovrà essere presentato, anche in fotocopia, unitamente all'Istanza di richiesta.

Sostanzialmente le modalità di sottoscrizione dell'istanza sono analoghe a quelle già previste per la sottoscrizione dell'Istanza Unificata utilizzata per richiedere il Documento Unico e sono meglio descritte nella Scheda operativa alla quale si rinvia.

Al richiedente viene rilasciata una specifica attestazione comprovante l'avvenuta registrazione che l'utilizzatore del veicolo potrà esibire alle Forze di Polizia in caso di controlli su strada.

Qualora per problemi tecnici causati da blocchi o rallentamenti del Sistema Informatico ACI o qualora si presentino problemi tecnici o operativi sulla singola pratica che impediscano il regolare espletamento della richiesta, potrà essere rilasciato dallo STA "un permesso provvisorio di circolazione", valido fino alla data di scadenza indicata nel permesso stesso.

Si precisa che nella prima fase di avvio tale permesso avrà una durata temporale più ampia che, una volta consolidate le procedure informatiche, verrà progressivamente ridotta. Tale permesso, che dovrà essere tenuto a bordo del veicolo e esibito in caso di controlli su strada, consentirà all'utilizzatore, in attesa che vengano superate le problematiche tecniche e vada a buon fine la pratica di registrazione, di poter circolare con il veicolo senza incorrere in sanzioni.

7. IMPORTI DOVUTI

Sono dovuti i seguenti importi:

1) **prima registrazione**: 27, 00 euro di emolumenti ACI e 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sull'Istanza di richiesta;
2) **registrazioni successive e cessazioni**: 13,50 euro di emolumenti ACI e 16,00 euro a titolo di imposta di bollo sull'Istanza di richiesta.

Non è dovuta l'IPT, in quanto, come espressamente previsto al comma 1 dell'art. 56 del D. Lgs. n. 446/1997, sono soggette ad IPT le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione al PRA ai sensi del RD n. 436/1927 e del relativo Regolamento di attuazione costituito dal RD n. 1814/1927.

Tale Elenco, pur risiedendo nel sistema informativo dell'ACI, costituisce un Archivio diverso e distinto rispetto all'Archivio del PRA.

Il REVE, comunque, è un registro pubblico accessibile con le medesime modalità e condizioni previste per l'Archivio PRA.

Per le istruzioni di maggior dettaglio sulle singole operazioni di registrazione e sulla documentazione da allegare si rinvia alla scheda operativa allegata alla presente. Per quanto riguarda invece, le istruzioni operative di stretto interesse degli Uffici PRA si rinvia ad una successiva Comunicazione.

Come d'uso, gli Uffici del PRA potranno rivolgersi, per richieste di chiarimenti, ai referenti della rete DPFA sul territorio. Gli operatori professionali o gli utenti esterni potranno fare riferimento per informazioni e chiarimenti agli Uffici del PRA.

Ovviamente si fa riserva di emanare successive istruzioni e chiarimenti qualora l'applicazione pratica della nuova norma ne dovesse evidenziare l'esigenza.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE
SALVATORE MORETTO

Firmato il 15/03/2022

All.ti

Via Marsala 8, 00185 Roma
T +39 06 49981
C.F. 00493410583 – P. IVA 00907501001
ww.aci.it

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

REVE0001

1

ISTANZA DI REGISTRAZIONE/ANNOTAZIONE SUL REGISTRO VEICOLI ESTERI
Ai sensi dell'art. 93 bis comma 2 del Codice della Strada

[T.1]

CODICE IMPRESA DI CONSULENZA [1.3]

CODICE OPERAZIONE

P

DENOMINAZIONE IMPRESA DI CONSULENZA [1.3]

All'Automobile Club d'Italia – Ufficio PRA di [1.5]

Consapevole delle conseguenze amministrative e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, N.445, in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo

IL SOTTOSCRITTO [1.6]

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

SESSO M F

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV. NASCITA [T.3]

STATO [T.4]

INDIRIZZO DI RESIDENZA

N.CIVICO

CAP

COMUNE DI RESIDENZA

FRAZIONE DI RESIDENZA

PROVINCIA [T.3]

STATO [T.4]

DICHIARA DI ESSERE:
(barrare la casella d'interesse)

PROPRIETARIO [1.7] ☐

PROCURATORE DEL [1.7] ☐

ALTRO (specificare) [1.7]

UTILIZZATORE [1.7] ☐

RAPPRESENTANTE LEGALE DEL [1.7] ☐

DEL VEICOLO

CLASSE VEICOLO [1.9]

TARGA ESTERA [1.10]

NAZIONE IMMATRICOLAZIONE [T.4]

TELAIO [1.20]

IDENTIFICATIVO VEICOLO REVE RILASCIATO CON UNA P28701 O P28702 [1.21]

TARGA ESTERA [C.1]

ID [C.4]

Dichiara di avere preso visione dell'informativa di cui agli articoli 13 e 14 de Regolamento UE 2016/679 (GDPR) [2.5]

PER RICEVERE EVENTUALI INFORMAZIONI CONNESSE AL PROCEDIMENTO INSERIRE MAIL DEL DICHIARANTE

LUOGO E DATA [2.5]

FIRMA DEL DICHIARANTE [2.5]

[2.5] SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'/RICONOSCIMENTO DEL DICHIARANTE

[2.5] DICHIARANTE IDENTIFICATO MEDIANTE ESIBIZIONE

TIPO DOCUMENTO [2.5]

NR. [2.5]

RILASCIATO DA [2.5]

IL [2.5] / /

PRESENTATORE [2.6]

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

SESSO [T.2]

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV. NASCITA [T.3]

STATO

SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITA'/RICONOSCIMENTO DEL PRESENTATORE

PRESENTATORE IDENTIFICATO MEDIANTE ESIBIZIONE

TIPO DOCUMENTO

NR.

RILASCIATO DA

IL / /

FIRMA DEL PRESENTATORE

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AUTORIZZAZIONE AG. ENTRATE N. 1477/2022

TARGA ESTERA [C.1]

[C.4]

ID

DATI DEL SOGGETTO NR. [3.1] DI [3.2] RUOLO [T.8]

COGNOME O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

NOME/OPPURE SEGUE DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SESSO/TIPO SOCIETÀ [T.2]

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV. NASCITA [T.3]

STATO [T.4]

INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE

N.CIVICO

CAP

COMUNE DI RESIDENZA/SEDE

FRAZIONE DI RESIDENZA

PROVINCIA [T.3]

STATO [T.4]

DATI DEL SOGGETTO NR. [3.1] DI [3.2] RUOLO [T.8]

COGNOME O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

NOME/OPPURE SEGUE DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SESSO/TIPO SOCIETÀ [T.2]

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV.NASCITA [T.3]

STATO [T.4]

INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE

N.CIVICO

CAP

COMUNE DI RESIDENZA/SEDE

FRAZIONE DI RESIDENZA

PROVINCIA [T.3]

STATO [T.4]

DATI DEL SOGGETTO NR. [3.1] DI [3.2] RUOLO [T.8]

COGNOME O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

NOME/OPPURE SEGUE DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SESSO/TIPO SOCIETÀ [T.2]

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV. NASCITA [T.3]

STATO [T.4]

INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE

N.CIVICO

CAP

COMUNE DI RESIDENZA/SEDE

FRAZIONE DI RESIDENZA

PROVINCIA [T.3]

STATO [T.4]

DATI DEL SOGGETTO NR. [3.1] DI [3.2] RUOLO [T.8]

COGNOME O DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE

NOME/OPPURE SEGUE DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SESSO/TIPO SOCIETÀ [T.2]

CITTADINANZA

DATA DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA (COMUNE)

PROV. NASCITA [T.3]

STATO [T.4]

INDIRIZZO DI RESIDENZA/SEDE

N.CIVICO

CAP

COMUNE DI RESIDENZA/SEDE

FRAZIONE DI RESIDENZA

PROVINCIA [T.3]

STATO [T.4]

TARGA ESTERA [C.1]

ID [C.4]

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Le forniamo le seguenti informazioni.

Questa informativa è resa da Automobile Club d'Italia (ACI), con sede legale in Roma, via Marsala 8, in qualità di Titolare del trattamento.

I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Categorie di dati personali trattati

ACI tratterà i dati personali forniti:

- Dati anagrafici (quali: nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
- eventuali ulteriori dati personali trattati per la gestione del Registro dei Veicoli Esteri (REVE) e l'adempimento dei relativi obblighi di Legge.

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse alla soddisfazione di un interesse pubblico rilevante in esclusivo adempimento di obblighi di legge, quali a titolo esemplificativo:

- assicurare la registrazione dei dati in conformità a quanto disposto dall'art. 93 bis e all'art. 94 comma 4 ter del Codice della Strada relativamente ai veicoli circolanti in Italia con targa estera condotti da soggetti residenti in Italia;
- garantire l'ordine pubblico anche attraverso l'identificazione, in tempo reale, dei proprietari dei veicoli coinvolti in reati di qualsiasi natura.

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati

Per l'esecuzione del contratto e l'adempimento di obblighi di legge, ACI potrà comunicare i dati personali alle seguenti categorie di soggetti:

- società che svolgono per conto di ACI servizi di natura tecnica ed organizzativa;
- soggetti per i quali il Ministero delle Finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante;
- studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;
- autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Contitolari del trattamento o di Responsabili del trattamento per conto di ACI.

L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di ACI ed è reperibile attraverso apposita richiesta formulata via email all'indirizzo: direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it

Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà:

a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;

b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;

c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;

d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;

e) ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;

f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione

Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante

Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.

L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito.

Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi all'ACI, Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it

Titolare, Contitolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)

Il titolare del trattamento dei dati è:

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale.

Dati di contatto: direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali di ACI, via Marsala 8, cap. 00185, Roma, indirizzo email m.annibalidpo@aci.it

Automobile Club d'Italia

MODELLO DI DELEGA/PROCURA SPECIALE PER LA PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'ISTANZA DI REGISTRAZIONE AL REVE

(ART. 38, comma 3 bis DPR n. 445/2000)

Il/la Sottoscritto/a _____

Nato /a a _____ (____ _____)[1] il _____

e residente a _____ (____) in via _____

codice fiscale _____

in qualità di:

- o lavoratore in Paese confinante/limitrofo/utilizzatore/cedente l'utilizzo (se persona fisica)
- o legale rappresentante della società utilizzatrice /cedente l'utilizzo (se persona giuridica) sotto indicata:

_____ _____ _____

(Denominazione) (CF) (Sede))

_____

- o altro[2] _____

_____

_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

CONFERISCE DELEGA/PROCURA

Al/alla Sig./Sig.ra

_____

Codice Fiscale _____ nato/a a _____(____) il _____

e residente a _____ (____) in via _____

di *(barrare le voci che interessano)*

- o presentare l'istanza al REVE
- o sottoscrivere e presentare l'istanza al REVE

per la pratica di _____

inerente :

- o l'autoveicolo
- o motoveicolo
- o rimorchio

[1] In caso di cittadino nato all'estero inserire la Nazione)

[2] Specificare la qualifica rivestita (ad es. tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore dell'intestatario/avente titolo ecc.)

targato _____, immatricolato in[3] _____ e a ritirare la relativa documentazione.

Allega fotocopia del proprio documento di identità/riconoscimento.

Luogo e data_____

Firma

_____

N.B.: La persona delegata si deve presentare con un documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), Le forniamo le seguenti informazioni.
Questa informativa è resa da Automobile Club d'Italia (ACI), con sede legale in Roma, via Marsala 8, in qualità di Titolare del trattamento.
I dati raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Categorie di dati personali trattati
ACI tratterà i dati personali forniti:
- **Dati anagrafici (quali: nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);**
- **eventuali ulteriori dati personali trattati per la gestione del Registro dei Veicoli Esteri (REVE) e l'adempimento dei relativi obblighi di Legge.**

Finalità e base giuridica del trattamento
I dati forniti sono trattati per le sole finalità connesse alla soddisfazione di un interesse pubblico rilevante in esclusivo adempimento di obblighi di legge, quali a titolo esemplificativo:
- **assicurare la registrazione dei dati in conformità a quanto disposto dall'art. 93 bis e all'art. 94 comma 4 ter del Codice della Strada relativamente ai veicoli circolanti in Italia con targa estera condotti da soggetti residenti in Italia;**
- **garantire l'ordine pubblico anche attraverso l'identificazione, in tempo reale, dei proprietari dei veicoli coinvolti in reati di qualsiasi natura.**

Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati
Per l'esecuzione del contratto e l'adempimento di obblighi di legge, ACI potrà comunicare i dati personali alle seguenti categorie di soggetti:
- **società che svolgono per conto di ACI servizi di natura tecnica ed organizzativa;**
- **soggetti per i quali il Ministero delle Finanze riconosca la sussistenza di un interesse rilevante;**
- **studi, consulenti e società nell'ambito di rapporti di assistenza e consulenza;**
- **autorità pubbliche, laddove ne ricorrano i presupposti.**

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Contitolari del trattamento o di Responsabili del trattamento per conto di ACI.
L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di ACI ed è reperibile attraverso apposita richiesta formulata via email all'indirizzo: direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it

Durata del trattamento e periodo di conservazione
I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento delle finalità suddette e saranno conservati nei limiti previsti dalla legge ovvero per un periodo di tempo massimo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare, come di volta in volta applicabile.

Diritti di accesso, cancellazione, limitazione e portabilità
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 20 del GDPR. A titolo esemplificativo, ciascun interessato potrà:
a) ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
b) qualora un trattamento sia in corso, ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni relative al trattamento nonché richiedere una copia dei dati personali;
c) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati personali incompleti;
d) ottenere, qualora sussista una delle condizioni previste dall'art. 17 del GDPR, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano;
e) ottenere, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento;
f) ricevere i dati personali che lo riguardano in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e richiedere la loro trasmissione ad un altro titolare, se tecnicamente fattibile.

Diritto di opposizione
Ciascun interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi dati personali effettuato per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare. In caso di opposizione, i suoi dati personali non saranno più oggetto di trattamento, sempre che non sussistano motivi legittimi per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Diritto di proporre reclamo al Garante
Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: www.garanteprivacy.it.
L'esercizio dei diritti dell'interessato è gratuito.

3

Per far valere i diritti di cui sopra può rivolgersi all'ACI, Direzione Gestione e Sviluppo del PRA, Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, anche tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it

Titolare, Contitolare e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD)
Il titolare del trattamento dei dati è:
l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala n. 8, cap. 00185, nella persona del Presidente pro-tempore, quale Rappresentante legale. Dati di contatto: direzionepraefiscalitaautomobilistica@pec.aci.it

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD) è il dott. Mauro Annibali di ACI, via Marsala 8, cap. 00185, Roma, indirizzo email m.annibalidpo@aci.it

DIRETTIVA 1999/37/CE DEL CONSIGLIO

del 29 aprile 1999

relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato [3],

(1) considerando che la Comunità ha adottato alcune misure destinate all'instaurazione di un mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali conformemente alle disposizioni del trattato;

(2) considerando che tutti gli Stati membri impongono, ai fini dell'ammissione di un veicolo alla circolazione stradale sul loro territorio, che il conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia titolare della carta di circolazione corrispondente a tale veicolo;

(3) considerando che l'armonizzazione della presentazione e del contenuto della carta di circolazione ne agevola la comprensione favorendo inoltre, per i veicoli immatricolati in uno Stato membro, la libera circolazione stradale sul territorio degli altri Stati membri;

(4) considerando che il contenuto della carta di circolazione deve permettere di controllare che il titolare di una patente di guida, rilasciata in applicazione della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida [4], guidi esclusivamente le categorie di veicoli per i quali è stato abilitato; che tale controllo contribuisce a migliorare la sicurezza stradale;

(5) considerando che tutti gli Stati membri impongono segnatamente, come condizione necessaria per immatricolare un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, un documento attestante l'immatricolazione e le caratteristiche tecniche del veicolo;

(6) considerando che l'armonizzazione della carta di circolazione agevola la nuova immissione in circolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro e contribuisce al buon funzionamento del mercato interno;

(7) considerando che gli Stati membri utilizzano una carta di circolazione che si compone o di un'unica parte, o di due parti distinte e che attualmente è opportuno che entrambi i sistemi continuino a coesistere;

(8) considerando che sussistono delle differenze tra gli Stati membri quanto all'interpretazione dei dati nominativi figuranti nella carta di circolazione; che è pertanto opportuno, ai fini del buon funzionamento del mercato interno, della libera circolazione e dei relativi controlli, precisare a che titolo le persone indicate sulla carta possono disporre del veicolo per il quale essa è stata rilasciata;

(9) considerando che, al fine di agevolare i controlli destinati in particolare a lottare contro le frodi ed il traffico illecito di veicoli rubati, è opportuno istituire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, basata su un sistema efficace di scambio di informazioni;

(10) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adeguamento degli aspetti tecnici relativi agli allegati I e II,

---

(1) GU C 202 del 2.7.1997, pag. 13, e GU C 301 del 30.9.1998, pag. 8.

(2) GU C 19 del 21.1.1998, pag. 17.

(3) Parere del Parlamento europeo del 28 maggio 1998 (GU C 195 del 22.6.1998, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 3 novembre 1998 (GU C 388 del 14.12.1998, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La presente direttiva si applica ai documenti rilasciati dagli Stai membri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli.

Essa non pregiudica il diritto degli Stati membri di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) *veicolo:* i veicoli conformi alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1] e all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote [2];

b) *immatricolazione:* l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione;

c) *carta di circolazione:* il documento attestante che il veicolo è immatricolato in uno Stato membro;

d) *intestatario della carta di circolazione:* la persona al cui nome è immatricolato un veicolo;

Articolo 3

1. Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II.

Gli Stati membri possono autorizzare i servizi da essi abilitati a tale scopo, in particolare quelli dei costruttori, a compilare le parti tecniche della carta di circolazione.

2. Quando viene rilasciata una nuova carta di circolazione per un veicolo immatricolato prima della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano un modello di carta conforme alla presente direttiva e possono limitarsi ad iscrivere unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti.

3. I dati riportati sulla carta di circolazione, conformemente agli allegati I e II, sono rappresentati dai codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati suddetti.

Articolo 4

Ai fini della presente direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro.

Articolo 5

1. Per poter identificare un veicolo nella circolazione stradale, gli Stati membri possono prescrivere che il conducente detenga la parte I della carta di circolazione.

2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigono in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Tali autorità ritirano la parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione e la (le) conservano per almeno sei mesi, e ne informano, entro due mesi, le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. Esse rispediscono la carta ritirata a dette autorità qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro.

Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata chiesta la nuova immatricolazione possono decidere, in casi eccezionali, di immatricolare nuovamente il veicolo, ma soltanto dopo aver ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro.

---

[1] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1).

[2] GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994.

Articolo 6

Le modifiche eventualmente necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 7.

Articolo 7

1. Quando è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi [1], in appresso denominato «il comitato», composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parete è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 8

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

La Commissione comunica agli Stati membri tutti i modelli di carta di circolazione utilizzati dalle amministrazioni nazionali.

Articolo 9

Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della presente direttiva. Essi possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica ci si potrà avvalere segnatamente di strumenti elettronici interconnessi.

Articolo 10

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999.

Per il Consiglio
Il Presidente
W. MÜLLER

[1] GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

ALLEGATO I

PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE [1]

I. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210×297 mm) o a un pieghevole di formato A4.

II. La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:

— segni grafici;

— filigrana;

— fibre fluorescenti;

— stampa fluorescente.

III. La parte I della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.

IV. La prima pagina della parte I della carta di circolazione deve contenere:

— il nome dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;

— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia:

B	Belgio	L	Lussemburgo
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
D	Germania	A	Austria
GR	Grecia	P	Portogallo
E	Spagna	FIN	Finlandia
F	Francia	S	Svezia
IRL	Irlanda	UK	Regno Unito
I	Italia		

— il nome dell'autorità competente;

— la dicitura «Carta di circolazione — Parte I» o la dicitura «Carta di circolazione», se la carta consiste in un'unica parte, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;

— la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione;

— il numero del documento.

V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:.

(A) numero di immatricolazione

(B) data della prima immatricolazione del veicolo

[1] La carta consistente in un'unica parte recherà la dicitura «Carta di circolazione» e il testo non farà riferimento alla parte I.

(C) dati nominativi

(C.1) intestatario della carta di circolazione:

(C.1.1) cognome o ragione sociale

(C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.4) Qualora non siano inseriti i dati di cui al punto VI, codice C.2 nella carta di circolazione, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione

a) è il proprietario del veicolo

b) non è il proprietario del veicolo

c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo

(D) veicolo:

(D.1) marca

(D.2) tipo

— variante (se disponibile)

— versione (se disponibile)

(D.3) denominazione/i commerciale/i

(E) numero di identificazione del veicolo

(F) massa:

(F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli

(G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1

(H) durata di validità, se non è illimitata

(I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione

(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile)

(P) motore:

(P.1) cilindrata (cm^3)

(P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile)

(P.3) tipo di combustibile o di alimentazione

(Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli)

(S) posti a sedere

(S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente

(S.2) numero di posti in piedi (se del caso).

VI. La parta I della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:

(C) dati nominativi

(C.2) proprietatio del veicolo

(C.2.1) cognome o ragione sociale

(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario

(C.3.1) cognome o ragione sociale

(C.3.2) nome(i o iniziale/i (se del caso)

(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2, VI, codice C3 e V, codice C.4.

(F) massa

(F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione

(F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione

(J) categoria del veicolo

(L) numero di assi

(M) interasse(mm)

(N) per i veicoli con massa totale superiore a 3 500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile:

(N.1) asse 1 (kg)

(N.2) asse 2 (kg), se del caso

(N.3) asse 3 (kg), se del caso

(N.4) asse 4 (kg), se del caso

(N.5) asse 5 (kg), se del caso

(O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile:

(O.1) rimorchio frenato (kg)

(O.2) rimorchio non frenato (kg)

(P) motore:

(P.4) regime nominale (giri/$^{-1}$)

(P.5) numero di identificazione del motore

(R) colore del veicolo

(T) velocità massima (km/h)

(U) livello sonoro:

(U.1) veicolo fermo [dB(A)]

(U.2) regime del motore (giri/min^{-1})

(U.3) veicolo in marcia [dB(A)]

(V) emissioni gas di scarico:

(V.1) CO (g/km o g/kWh)

(V.2) HC (g/km o g/kWh)

(V.3) NO_x (g/km o g/kWh)

(V.4) HC + NO_x (g/km)

(V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh)

(V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/m^{-1})

(V.7) CO_2 (g/km)

(V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km)

(V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della 70/220/CEE [1] o della direttiva 88/77/CEE [2].

(W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri).

VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte I della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.

---

[1] Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64).

[2] Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1.

ALLEGATO II

PARTE II DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE [1]

I. Le dimensioni della parte II della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210×297 mm) o a un pieghevole di formato A4)

II. La carta utilizzata per la parte II della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche:

— segni grafici;

— filigrana;

— fibre fluorescenti;

— stampa fluorescente.

III. La parta II della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica.

IV. La prima pagina della parte II della carta di circolazione deve contenere:

— il nome dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;

— la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione, ossia:

B	Belgio	L	Lussemburgo
DK	Danimarca	NL	Paesi Bassi
D	Germania	A	Austria
GR	Grecia	P	Portogallo
E	Spagna	FIN	Finlandia
F	Francia	S	Svezia
IRL	Irlanda	UK	Regnp Unito
I	Italia		

— il nome dell'autorità competente;

— la dicitura «Carta di circolazione — Parte II», stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea;

— la dicitura «Comunità europea», stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione;

— il numero del documento.

V. La parte II della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:

(A) nummero di immatricolazione

(B) data della prima immatricolazione del veicolo

(D) veicolo:

[1] Il presente allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte delle parti I e II.

(D.1) marca

(D.2) tipo

— variante (se disponibile)

— versione (se disponibile)

(D.3) denominazione/i commerciale/i

(E) numero di identificazione del veicolo

(K) numero di omologazione del tipo (se disponibile),

VI. La parte II della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:

(C) dati nominativi

(C.2) proprietario del veicolo

(C.2.1) cognome o ragione sociale

(C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento

(C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario

(C.3.1) cognome o ragione sociale

(C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso)

(C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione, alla data di rilascio del documento

(C.5), (C.6) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova parte II della carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5) o (C.6); essi sono strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti VI, codice C.2 e VI, codice C.3.

(J) categoria del veicolo.

VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte II della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari.

OGGETTO: Invito a dichiarare la propria residenza/domicilio/dimora attuale e la decorrenza della stessa.

In data_____/_____/_____alle ore_____in località _____Comune di _____ Provincia di _____ davanti ai sottoscritti Uff.li/Agenti _____appartenenti all'Ufficio di cui sopra, è presente_____ nato a _____ il giorno _____/_____/_____ telefono _____, identificato a mezzo di _____conducente del veicolo immatricolato in _____ con targa _____, di proprietà di _____ nato a _____ il _____/_____/_____ residente in _____.-

Avendo i verbalizzanti la necessità di verificare gli eventuali obblighi di immatricolazione da parte di chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre tre mesi, ovvero l'obbligo di recare al seguito il documento che attesti la disponibilità del veicolo immatricolato all'estero, lo stesso viene invitato a:

- ☐ quale cittadino di Paese extra-UE, dichiarare la propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale in Italia ed il tempo dal quale essa è effettiva;
- ☐ quale cittadino italiano, o dell'Unione Europea o cittadino di Paese extra UE regolarmente soggiornate in Italia, autocertificare la propria residenza ovvero il domicilio o la dimora attuale ed il tempo dal quale essa è effettiva.

A tale scopo:

- ☐ dichiara/autocertifica di essere residente in _____
- ☐ dichiara/autocertifica di non essere residente ma dimorante o domiciliato sul territorio italiano in _____ presso _____

Lo stesso viene informato che, sulla base delle dichiarazioni di cui sopra, saranno compiuti degli accertamenti per verificarne la veridicità e che, in caso di falsità in atti e mendaci dichiarazioni rese al pubblico ufficiale, verranno applicate nei suoi riguardi le sanzioni previste dal codice penale.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dall'interessato e dai verbalizzanti.

Il Dichiarante/conducente del veicolo

_____

I Verbalizzanti

_____

_____

ALL. B

OGGETTO: VERBALE DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO E D'AFFIDAMENTO IN CUSTODIA - ART. 93-BIS E 213 CDS

In data_____/_____/_____alle ore_____in località_____Comune di _____ Provincia di _____noi sottoscritti Uff.li/Agenti _____appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al sequestro amministrativo del veicolo tipo _____ marca _____ modello _____targato _____ telaio _____ per accertata violazione dell'art. 93-bis, comma 7 codice della strada contestata, con verbale n. _____ a carico di _____ _____ nato a _____ il giorno _____/ _____/ _____, telefono _____e di proprietà di_____ nato a _____ il giorno _____/_____/_____ telefono _____,visto l'art. 213, comma 2, CDS, lo affidiamo in custodia al Sig. _____ nato a _____ in data _____/ _____/ _____ e residente in_____ via/piazza_____ telefono _____;

in qualità di:

- ☐ **CONDUCENTE**
- ☐ **PROPRIETARIO**
- ☐ **ALTRO OBBLIGATO IN SOLIDO**
- ☐ **ESERCENTE POTESTÀ DI GENITORE O CHE NE FA LE VECI**
- ☐ **MAGGIORENNE DELEGATO DALL' ESERCENTE POTESTÀ DI GENITORE O CHE NE FA LE VECI**
- ☐ **MAGGIORENNE DELEGATO DAL: ☐ CONDUCENTE ☐ PROPRIETARIO ☐ ALTRO OBBLIGATO IN SOLIDO**

Si da atto che

- ☐ **SONO STATI APPOSTI GLI AVVISI DI SEQUESTRO/FERMO ED I SIGILLI N. _____ E N._____**
- ☐ **NON SONO STATI APPOSTI AVVISI/SIGILLI IN QUANTO _____.**

Il documento di circolazione

- ☐ **VIENE RITIRATO E INVIATO ALL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI_____**
- ☐ **NON VIENE RITIRATO IN QUANTO _____.**

Il Custode s'impegna a trasportare, depositare e custodire, nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale il veicolo presso _____ sito in Comune di _____ via/piazza _____ ovvero, non essendo in grado di comunicare il luogo di custodia immediatamente, si impegna a comunicarlo per iscritto all'ufficio in intestazione entro 3 (tre) giorni. La mancata comunicazione comporta la sanzione prevista dall'articolo 180/8° del Codice della Strada.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale di sequestro, il proprietario del veicolo deve provvedere alla sua immatricolazione in Italia, ovvero deve chiedere all'organo di polizia procedente l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre i confini nazionali, ovvero, in caso di sequestro operato nei confronti del proprietario lavoratore che esercita l'attività lavorativa in un paese confinante o limitrofo, deve provvedere entro sessanta giorni dalla notifica del presente verbale alla registrazione presso l'apposito elenco del PRA. In caso di inadempienza sarà applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa.

Si da atto che il custode si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché sia impedito a chiunque l'utilizzo o lo spostamento del veicolo, facendo, tutto il possibile per evitare il danneggiamento o il deterioramento dello stesso. Al riguardo il custode si impegna ad asportare le chiavi dal veicolo e a custodirle in luogo sicuro. Il custode consente che gli Organi di Polizia possano verificare, in qualsiasi momento lo ritengano opportuno, anche accedendo alla sua proprietà privata, l'osservanza degli obblighi di custodia di cui agli articoli 334 e 335 del Codice Penale. Il custode è reso edotto delle conseguenze penali previste per chiunque disperde, distrugge, sottrae o utilizza senza autorizzazione le cose che gli sono state affidate in custodia, delle pene previste dall'art. 349 del c.p. per le violazioni dei sigilli. Si rappresenta inoltre che la circolazione e la sosta del veicolo in luogo pubblico o privato ad uso pubblico costituirà violazione dell'articolo 213/8° del Codice della Strada. Le spese sostenute per la custodia e altre operazioni pertinenti alla stessa, sono a completo ed esclusivo carico del custode che sottoscrive il presente atto. Una volta ottenuta la restituzione da parte dell'organo di polizia, il veicolo torna nella completa disponibilità del proprietario il quale è autorizzato alla rimozione dei sigilli senza alcuna formalità. I documenti di circolazione possono essere restituiti al proprietario o al soggetto che era stato nominato custode, anche attraverso l'invio, se richiesto, al loro domicilio con spese di spedizione a proprio carico. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 (sessanta) giorni, al Prefetto di _____ o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di _____.

Il Custode

_____

I Verbalizzanti

_____

_____

ALL. C

OGGETTO: verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art. 207 CDS a seguito della violazione dell'art. 93-bis

In data_____/_____/_____alle ore _____in località _____

Comune di _____Provincia di _____ noi sottoscritti

Uff.li/Agenti _____

appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

Fermo amministrativo ai sensi dell'art. 207 CdS in quanto, a seguito della violazione dell'art.:

☐ **93-bis Codice della Strada** ☐ **132/5 Codice della Strada,**

il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.

del veicolo tipo _____ targato _____ telaio_____

per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. _____ a carico di

_____ nato a _____ il giorno _____/_____/_____

telefono _____, e di proprietà di_____ nato a _____ il giorno

_____/_____/_____ telefono _____, per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione;

si da dato atto che ☐ **È STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N.** _____ ;

☐ **NON È STATO APPOSTO AVVISO/SIGILLO IN QUANTO** _____;

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale al Custode-acquirente convenzionato _____

con deposito temporaneo in Comune di _____ via/piazza _____

_____ed, entro le successive 24 ore, nel deposito definitivo in Comune di _____

via/piazza _____./

Il documento di circolazione ☐**VIENE RITIRATO E INVIATO ALL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI**_____

☐**NON VIENE RITIRATO IN QUANTO** _____

AVVERTENZE

- Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 93-bis CDS: pertanto, entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale il proprietario del veicolo deve provvedere alla sua immatricolazione in Italia, ovvero deve chiedere all'organo di polizia procedente l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre i confini nazionali, ovvero, in caso di proprietario lavoratore che esercita la propria attività in un paese confinante o limitrofo, deve provvedere entro sessanta giorni dalla notifica del presente verbale alla registrazione presso l'apposito elenco del PRA. In caso di inadempienza sarà applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
- Il proprietario è invitato, in ogni caso, a ritirare il veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositeria e comunque decorsi 60 giorni dalla notifica del presente verbale.
- L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dalla notifica del presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositeria, entro 5 giorni successivi alla pubblicazione sul sito della Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo dell'avvenuto deposito del veicolo, questo sarà trasferito in proprietà al custode-acquirente convenzionato.
- Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto di _____ o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di_____./

Il Custode	Il Conducente/Proprietario	I Verbalizzanti
_____	_____	_____
		_____

ALL. D

OGGETTO: verbale di fermo amministrativo e di affidamento in custodia operato ai sensi dell'art. 207 CDS a seguito della violazione dell'art. 93-bis.

In data_____/_____/_____alle ore _____in località _____

Comune di _____Provincia di _____ noi sottoscritti

Uff.li/Agenti _____

appartenenti all'Ufficio di cui sopra, avendo proceduto al:

Fermo amministrativo si sensi dell'art. 207 Codice della Strada in quanto, a seguito della violazione dell'art.:

☐ **93-bis Codice della Strada** ☐ **132/5 Codice della Strada**

il trasgressore non ha provveduto al pagamento della sanzione o non ha versato la cauzione.

del veicolo tipo _____ targato _____ telaio_____

per accertata violazione suindicata contestata, con verbale odierno n. _____ a carico di

_____ nato a _____ il giorno _____/_____/_____

telefono _____, e di proprietà di_____ nato a _____ il giorno

_____/_____/_____ telefono _____, per la quale non ha provveduto al pagamento della sanzione o della cauzione;

si da dato atto che ☐ **È STATO APPOSTO L'AVVISO DI FERMO E IL SIGILLO N.** _____ ;

☐ **NON È STATO APPOSTO AVVISO/SIGILLO IN QUANTO** _____;

affidiamo il veicolo di cui sopra nelle condizioni generali indicate nell'allegata scheda di descrizione che costituisce parte integrante del presente verbale al Custode individuato ai sensi dell'art. 8 DPR 571/1982_____

con deposito nel Comune di _____ via/piazza _____

Il documento di circolazione ☐ **VIENE RITIRATO E INVIATO ALL'UFFICIO DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE DI**_____

☐ **NON VIENE RITIRATO IN QUANTO** _____

AVVERTENZE

- Il veicolo è sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 93-bis CDS, pertanto, entro trenta giorni dalla notifica del presente verbale il proprietario del veicolo deve provvedere alla sua immatricolazione in Italia, ovvero deve chiedere all'organo di polizia procedente l'autorizzazione a condurre il veicolo oltre i confini nazionali, ovvero, in caso di proprietario lavoratore che esercita la propria attività in un paese confinante o limitrofo, deve provvedere entro sessanta giorni dalla notifica del presente verbale alla registrazione presso l'apposito elenco del PRA. In caso di inadempienza sarà applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
- Il proprietario è invitato, in ogni caso, a ritirare il veicolo dopo il pagamento della sanzione o della cauzione e delle somme dovute alla depositeria e comunque decorsi 60 giorni dalla notifica del presente verbale
- L'interessato viene avvisato che, dopo il pagamento della sanzione o della cauzione, ovvero trascorsi 60 giorni dalla notifica del presente verbale, qualora non abbia già provveduto al ritiro del veicolo dalla depositeria entro 30 giorni successivi alla pubblicazione sul sito della prefettura dell'avvenuto deposito del veicolo (giacente da oltre 6 mesi nella depositeria) questo sarà considerato abbandonato e così alienato a favore dell'Agenzia del demanio.
- Fermo restando quanto sopra indicato, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni al Prefetto - di _____ o in alternativa entro 30 (trenta) giorni al Giudice di Pace di. _____./

Il Custode

_____

Il Conducente/Proprietario

_____

I Verbalizzanti

_____

_____